Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 6 aprile 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **942.**

Istituzione dell'istituto d'arte di Tivoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi d'insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1966, n. 1309, con il quale è stato istituito in Guidonia un istituto statale d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Tivoli un istituto d'arte con annessa scuola media;

Accertata la necessità di sopprimere l'istituto d'arte di Guidonia:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito in Tivoli un istituto d'arte con le sezioni di « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte del tessuto » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 83.800.000. La spesa graverà per L. 72.800.000 sul cap. 2082 e per L. 11.000.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Art. 3.

L'istituto d'arte di Guidonia è soppresso; il personale in servizio presso l'istituto d'arte di Guidonia è trasferito a prestare servizio presso l'istituto d'arte di Tivoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 24

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI TIVOLI E DELL'ANNESSA *SCUOLA MEDIA*

A) ISTITUTO D'ARTE

Sezioni « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte del tessuto »

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra e l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
1) Direttore	1	—	—
2) Religione	—	1	—
3) Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4) Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi
5) Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6) Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi
7) Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
8) Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
9) Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
10) Arte dei metalli e dell'oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11) Arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12) Tecnologia dei metalli e dell'oreficeria	—	1	—
13) Tecnologia del tessuto	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
14) Arte applicata per lo sbalzo e il cesello	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
15) Arte applicata per la forgiatura e la tiratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
16) Arte applicata per l'incisione e la incastonatura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
17) Arte applicata per la fusione e gli smalti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
18) Arte applicata per la tessitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
19) Arte applicata per il tappeto	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
20) Arte applicata per la stampa dei tessuti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
21) Segretario economo	1	—	—
22) Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
23) Bidello	4	—	—

N. B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto

Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B) SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*		
1) Religione	—	1
2) Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
3) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
4) Lingua straniera	—	1
5) Applicazioni tecniche	—	1
6) Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
7) Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
8) Bidello	2	—

N. B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI TIVOLI

Art. 1.

L'istituto d'arte di Tivoli è composto delle sezioni di « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte del tessuto ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

f) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dello istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore o dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore o dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 943.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 687 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi ad una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria, diretta a fini speciali, presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria

Art. 688. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.

Art. 689. — La durata del corso di studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di due anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di dieci (cinque per anno di corso).

Art. 690. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'università o istituto di istruzione universitaria.

Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

Art. 691. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica.

La commissione giudicatrice viene nominata dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola stessa ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti.

Art. 692. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Art. 693. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per la istruzione universitaria.

Art. 694. — La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola uguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi.

Art. 695. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici;
elementi di fisica acustica;
tecniche audiometriche.

2° *Anno*:

patologia dell'udito, del linguaggio, dell'organo dell'equilibrio;
elementi di otoneurologia;
elementi di foniatria;
tecniche audiometriche.

Art. 696. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi dell'internato per un periodo di due anni nel servizio di audiologia della clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 697. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola stessa. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa.

La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico in audiometria.

Art. 698. — Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso gli iscritti debbono aver superato gli esami del primo anno.

Alla fine del secondo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.

Art. 699. — Gli esami di profitto e il diploma si danno in due sessioni, la prima estiva; ha inizio subito dopo la chiusura autunnale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 700. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **944**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 76, relativo al corso di laurea in fisica, è modificato nel senso che il terzultimo ed il penultimo comma sono soppressi e sostituiti dal seguente:

Ciascun insegnamento biennale comporta due esami distinti.

L'art. 77 è modificato nel senso che il secondo ed il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Lo studente non potrà presentarsi a nessun esame del secondo biennio, salvo a quello di algebra, senza aver prima superato i seguenti esami del primo biennio: fisica generale I e II, analisi matematica I e II, geometria I.

Gli esami di fisica generale I e analisi matematica I, devono essere superati prima di quello di fisica generale II; l'esame di meccanica razionale deve precedere quello di istituzioni di fisica teorica; l'esame di istituzioni di fisica teorica deve precedere quello di fisica teorica.

L'esame di esperimentazione fisica I deve precedere quello di esperimentazione fisica II; gli esami di esperimentazione fisica I e II devono precedere quelli di laboratorio di fisica I e II.

L'art. 78, relativo al corso di laurea in matematica, è modificato nel senso che il penultimo e l'ultimo comma sono soppressi e sostituiti dal seguente:

L'esame di laurea consta:

a) nella discussione di un lavoro scritto che per l'indirizzo generale, deve presentare i caratteri di ricerca originale;

b) della discussione di una tesina preparata dallo studente su di un argomento attinente ad una disciplina diversa da quella cui si riferisce il lavoro scritto.

L'art. 80, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che il penultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

I corsi di botanica e di zoologia, pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, comportano per quanto riguarda l'accertamento due esami distinti, uno alla fine del primo anno ed uno alla fine del secondo anno di corso. L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali.

L'art. 82, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che il penultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

I corsi di botanica e di zoologia, pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, comportano, per quanto riguarda l'accertamento, due esami distinti, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di corso. L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali.

L'art. 89 è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

I candidati per l'esame di laurea in scienze naturali e in scienze geologiche debbono sostenere una prova di cultura.

L'art. 151, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie, è modificato nel senso che l'insegnamento di tecnica mangimistica da semestrale passa ad annuale.

All'elenco dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

selvicoltura;

economia montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **945**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 157. - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la « Scuola di specializzazione in. gerontologia e geriatria ».

Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria di cui all'art. 157.

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 214. — Il corso di studi ha la durata di tre anni accademici con la possibilità dell'abbreviazione di corso consentita dal regolamento generale che riguarda le scuole di specializzazione dell'Università.

La scuola non può accogliere più di 14 specializzandi per ciascun anno di corso.

L'ammissione alla scuola avverrà per titoli.

Art. 215. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) biologia della senescenza;
2) fisiopatologia della senescenza (I);
3) semeiologia della senescenza (I);
4) anatomia patologica (I);
5) farmacologia e farmacoterapia.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia della senescenza (II);
2) semeiologia della senescenza (II);
3) anatomia patologica (II);
4) clinica geriatrica e terapia (I);
5) chirurgia geriatrica;
6) radiologia e radioterapia;
7) neurologia.

3° *Anno*:

1) clinica geriatrica e terapia (II);
2) tecniche di riabilitazione;
3) psichiatria;
4) medicina sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 46

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1976, n. 76.

Disposizioni per l'applicazione dell'accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per l'applicazione dell'accordo, annesso al presente decreto, stipulato il 29 marzo 1976 dal Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana col Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America relativo alla reciproca assistenza alle autorità giudiziaria o di polizia dei due Stati in ordine alle presunte attività commerciali illecite svolte in Italia dalla società Lockheed e da società sussidiarie o ad essa affiliate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente decreto l'espressione accordo designa l'accordo, di cui in premessa, stipulato il 29 marzo 1976 tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'Amerca per la reciproca assistenza nelle indagini giudiziarie e di polizia relative ad accertamenti di asseriti illeciti nelle attività commerciali in Italia della società Lockheed e di altre ad essa sussidiarie o affiliate.

Ai fini del presente decreto si considerano autorità giudiziaria ad ogni effetto anche gli organi costituiti per i procedimenti di accusa previsti dall'art. 96 della Costituzione.

Art. 2.

Ai fini e nei limiti previsti dall'accordo, il Ministro per la grazia e giustizia, su domanda delle competenti autorità giudiziarie e di polizia, richiede al Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti le informazioni e documentazioni, ritenute utili ai fini delle indagini svolte dalle autorità suddette in procedimenti penali, civili o amministrativi concernenti presunti illeciti relativi alle attività commerciali svolte in Italia dalla società Lockheed e da società sussidiarie o ad essa affiliate.

Gli atti così acquisiti, sono consegnati dal Ministro per la grazia e giustizia alle autorità richiedenti previa apposizione a fronte di stampigliatura che ne richiami il carattere riservato e la soggezione alla disciplina d'uso prevista dal presente decreto.

Le autorità che ne ottengano la consegna devono salvaguardare il carattere riservato degli atti, non possono comunicarli a terzi né usarli se non ai fini di procedimenti su indicati e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo articolo.

Art. 3.

L'autorità giudiziaria e quella di polizia non possono fare uso a nessun effetto nei procedimenti penali, civili o amministrativi degli atti acquisiti ai sensi del precedente articolo, se non dopo che il Ministro per la grazia e giustizia, al quale debbono darne notizia, abbia loro comunicato di avere proceduto alla consultazione del Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti come prescritto per le due Parti dal paragrafo 6 dell'accordo.

Art. 4.

Gli interrogatori assunti negli Stati Uniti d'America di persone ivi residenti dalle autorità giudiziaria e di polizia italiane sono validi a tutti gli effetti nei procedimenti penali, civili e amministrativi previsti nel presente decreto a condizione che siano osservate per l'assunzione le modalità e le garanzie prescritte dall'accordo.

Sono valide agli stessi effetti suindicati le deposizioni testimoniali, le dichiarazioni e i documenti acquisiti negli Stati Uniti d'America col rispetto delle norme di procedura prescritte dalla legislazione italiana.

Art. 5.

Ai soli fini previsti dall'accordo e nei limiti da esso stabiliti, le autorità giudiziaria e di polizia italiane sono tenute, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, in accoglimento delle domande pervenute dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America, a consegnare tutti gli atti indicati nel precedente art. 2.

E' consentito altresì alle autorità giudiziaria e di polizia degli Stati Uniti di espletare, nel territorio della Repubblica, quanto indicato nell'articolo precedente nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'accordo e con l'osservanza delle procedure previste dalla legislazione dell'autorità procedente.

Art. 6.

Le autorità giudiziaria o di polizia, richieste, ai sensi del precedente art. 5, di fornire informazioni o documenti, possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di ritardare o rifiutare, come previsto dall'accordo, l'esecuzione della richiesta qualora questa possa interferire con un'inchiesta o un procedimento civile, penale o amministrativo in corso.

Art. 7.

Oltre ciò che è espressamente previsto dalle disposizioni precedenti, è altresì consentito alle autorità giudiziaria e di polizia italiane il compimento di quant'altro necessario per l'esecuzione dell'accordo.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — RUMOR — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 67

PROCEDURES FOR MUTUAL ASSISTANCE IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN CONNECTION WITH THE LOCKHEED AIRCRAFT CORPORATION MATTER.

The United States Department of Justice and the Italian Ministero di grazia e giustizia, hereinafter referred to as « the Parties », confirm the following procedures in regard to mutual assistance to be rendered to agencies with law enforcement responsibilities in their respective Countries with respect to alleged illicit acts pertaining to the sales activities in Italy of the Lockheed Aircraft Corporation and its subsidiaries or affiliates:

1. All requests for assistance shall be communicated between the parties through the diplomatic channel.

2. Upon request, the Parties shall use their best efforts to make available to each other relevant and material information, such as statements, depositions, documents, business records, correspondence or other materials, available to them concerning alleged illicit acts pertaining to the sales activities in Italy of the Lockheed Aircraft Corporation and its subsidiaries or affiliates.

3. Such information shall be used exclusively for purposes of investigation conducted by agencies with law enforcement responsibilities and in ensuing criminal, civil and administrative proceedings, hereinafter referred to as « legal proceedings ».

4. Except as provided in paragraph 5, all such information made available by the Parties pursuant to these procedures, and all correspondence between the Parties relating to such information and to the implementation of these procedures, shall be kept confidential and shall not be disclosed to third Parties or to government agencies having no law enforcement responsibilities. Disclosure to other agencies having law enforcement responsibilities shall be conditioned on the recipient agency's acceptance of the terms set forth herein. Should a subsequent change in the domestic law impair the ability of the requesting State, or an agency thereof, to carry out the terms set forth herein, the requesting State shall promptly return all materials made available hereunder to the requested State.

In the event of breach of confidentiality, the other Party may discontinue cooperation under these procedures.

5. Information made available pursuant to these procedures may be used freely in ensuing legal proceedings in the requesting State in which an agency of the requesting State having law enforcement responsibilities is a party, and the Parties shall use their best efforts to furnish the information for purposes of such legal proceedings in such form as to render it admissible pursuant to the rules of evidence in existence in the requesting State, including, but not limited to, certifications, authentications, and such other assistance as may be necessary to provide the foundation for the admissibility of evidence.

6. The Parties shall give advance notice and afford an opportunity for consultation prior to the use, within the meaning of paragraph 5, of any information made available pursuant to these procedures.

7. Upon request, the Parties agree to permit the interviewing of persons in their respective Countries by law enforcement officials of the other Party, provided advance notice is given of the identity of the persons to be interviewed and of the place of the interview. Representatives of the other Party may be present at such interviews. The Parties will assist each other in arranging for such interviews and will permit the taking of testimony or statements or the production of documents and other materials in accordance with the practice or procedure of the requesting State. The requesting Party shall not pursue its request for an interview or for the production of documents and other materials if the requested Party considers that it would interfere with an ongoing investigantion or proceeding being conducted by the authorities of the requested Party.

8. The Parties shall use their best efforts to assist in the expeditious execution of letters rogatory issued by the judicial authorities of their respective Countries in connection with any legal proceedings which may ensue in their respective Countries.

9. The assistance to be rendered to a requesting State shall not be required to extend to such acts by the authorities of the requested State as might result in the immunization of any person from prosecution in the requested State.

10. All actions to be taken by a requested State will be performed subject to all limitations imposed by its domestic law. Execution of a request for assistance may be postponed or denied if execution would interfere with an ongoing investigation or legal proceeding in the requested State.

11. Nothing contained herein shall limit the rights of the Parties to utilize for any purpose information which is obtained by the Parties independent of these procedures.

12. The mutual assistance to be rendered by the Parties pursuant to these procedures is designed solely for the benefit of their respective agencies having law enforcement responsibilities and is not intended or designed to benefit third Parties or to affect the admissibility of evidence under the laws of either the United States or Italy.

13. These procedures shall enter into force upon notification by the Ministero di grazia e giustizia that all requirements under Italian law to implement its provisions have been accomplished.

DONE at Washington, D.C., this 29th day of March 1976.

For the United States Department of Justice
Richard THORNBURGH

For the Ministero di grazia e giustizia
Roberto GAJA
(Ambasciatore d'Italia)

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TRADUZIONE INFORMALE

PROCEDURE PER L'ASSISTENZA RECIPROCA NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN RELAZIONE AL CASO DELLA SOCIETA' AERONAUTICA LOCKHEED.

Il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti ed il Ministero di grazia e giustizia italiano, d'ora in poi citati come « le Parti » stabiliscono le seguenti procedure concernenti l'assistenza reciproca che dovrà essere fornita alle autorità responsabili per l'applicazione delle leggi giudiziarie e di polizia (« with law enforcement responsibilities ») nei rispettivi Paesi per quanto riguarda gli asseriti atti illeciti relativi alle attività commerciali in Italia della società aeronautica Lockheed e di società sussidiarie o ad essa affiliate:

1) Tutte le richieste di assistenza verranno trasmesse tra le Parti per i canali diplomatici.

2) Qualora ne vengano richieste, le Parti faranno ogni possibile sforzo per mettersi reciprocamente a disposizione le informazioni utili e pertinenti, quali dichiarazioni, deposizioni, documenti, libri contabili, corrispondenza o altro materiale di cui esse dispongano e che concernono asseriti atti illeciti relativi alle attività commerciali in Italia della società Lockheed e di società sussidiarie o ad essa affiliate.

3) Tali informazioni dovranno essere usate esclusivamente ai fini delle indagini svolte dalle autorità giudiziarie e di polizia ed in ogni procedimento civile, penale o amministrativo che ne possa derivare, d'ora in poi citato come « procedimento legale ».

4) Eccetto quanto disposto nel paragrafo 5, tutte le informazioni fornite dalle Parti ai sensi della presente procedura, ed ogni corrispondenza tra le Parti relativa a tali informazioni ed alla esecuzione delle suddette procedure, dovranno mantenere carattere di riservatezza e non dovranno essere portate a conoscenza di terzi o di autorità governative, che non siano giudiziarie o di polizia. La loro comunicazione ad altre autorità giudiziarie o di polizia dovrà essere condizionata all'accettazione, da parte delle autorità riceventi, delle disposizioni contenute nel presente documento.

Qualora un successivo cambiamento della legge nazionale dovesse menomare la possibilità dello Stato richiedente o di una sua agenzia di adempiere le condizioni qui stabilite, lo Stato richiedente restituirà senza indugio allo Stato richiesto tutti i materiali forniti in base al predetto accordo.

Nel caso che venga violato il carattere riservato di tali informazioni, l'altra parte potrà interrompere la cooperazione prevista dalle presenti procedure.

5) Le informazioni fornite ai sensi delle presenti procedure potranno essere liberamente usate in ogni procedimento legale che venga iniziato nello Stato richiedente e di cui sia parte un ente dello Stato richiedente, e le Parti faranno ogni possibile sforzo per fornire le informazioni richieste ai fini di tali procedimenti legali, in forma tale da renderle ammissibili, ai sensi delle norme procedurali relative alle prove in vigore nel Paese richiedente, con particolare riguardo alle certificazioni, alle autentificazioni e a quelle altre forme di assistenza che possano essere necessarie per porre le basi per l'ammissibilità della prova.

6) Le Parti dovranno dare preventiva notizia e dare la possibilità di una consultazione prima dell'uso, ai sensi del paragrafo 5, di ogni informazione resa disponibile in base alla presente procedura.

7) Le Parti concordano di consentire, a richiesta, che persone nel loro Paese rispettivo siano interrogate da funzionari di autorità giudiziarie o di polizia dell'altra Parte (« law enforcement officials of the other Party ») a condizione che sia data preventiva comunicazione dell'identità delle persone da sentire e della località in cui la interrogazione deve aver luogo. Rappresentanti dell'altra Parte potranno essere presenti a tali interrogatori. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza nel predisporre tali incontri e permetteranno che vengano raccolte testimonianze o dichiarazioni o che vengano prodotti documenti ed altri materiali in conformità con le consuetudini o le norme di procedura del Paese richiedente. La Parte richiedente non insisterà nella sua richiesta di interrogare talune persone o di ricevere documenti ed altri materiali, qua-

lora la Parte richiesta ritenga che ciò potrebbe interferire con una indagine in corso o con un procedimento condotto dalle autorità della Parte cui è rivolta la richiesta.

8) Le Parti faranno ogni possibile sforzo per favorire una rapida esecuzione delle lettere rogatorie emesse dalle autorità giudiziarie del loro Paese rispettivo in relazione con procedimenti legali che possano essere iniziati nei loro Paesi rispettivi.

9) Non potrà richiedersi che l'assistenza da fornire allo Stato richiedente si estenda anche ad atti compiuti da parte di autorità dello Stato richiesto che possano avere come risultato l'immunità di una persona nei confronti dell'azione penale nello Stato richiesto.

10) Tutti gli atti che dovranno essere compiuti da parte di uno Stato richiesto, saranno eseguiti in conformità con le limitazioni imposte dalla sua legge interna. L'esecuzione di una richiesta di assistenza potrà essere posticipata o rifiutata, qualora essa possa interferire con una inchiesta o con un procedimento legale in corso nello Stato richiesto.

11) Nulla di quanto è previsto nel presente documento potrà limitare i diritti delle Parti ad utilizzare per qualsiasi fine le informazioni ottenute dalle Parti al di fuori della presente procedura.

12) L'assistenza reciproca che dovrà essere fornita dalle Parti ai sensi della presente procedura è prevista unicamente nell'interesse delle loro rispettive autorità giudiziarie e di polizia (« respective agencies having law enforcement responsabilities ») e non è prevista o intesa nell'interesse di terze parti e non deve influenzare l'ammissibilità delle prove secondo le leggi sia degli Stati Uniti che dell'Italia.

13) Tali procedure entreranno in vigore al momento della notifica da parte del Ministero di grazia e giustizia che tutti i requisiti della legge italiana per l'attuazione delle sue disposizioni sono stati soddisfatti.

FATTO a Washington, D.C., il 29 marzo 1976.

(*Seguono le firme*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1976, n. **77.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 8.500.000, un appartamento in Brescia, situato al piano terreno del fabbricato di via Alberto Mario numeri 27-29, distinto nel catasto urbano alla partita n. 6699, sezione *C*, foglio 7, mappali 24/2, 24/3 e 24/4, cat. *A*4, cl. 4, per vani 6, di proprietà del sig. Valentino Ranzoli, per adibirlo a sede della propria sezione.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 36

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'avverso evento atmosferico indicato a fianco della provincia di Caserta nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caserta - grandinata del 30 luglio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3811)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'avverso evento atmosferico indicato a fianco della provincia di Bergamo, nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bergamo - grandinata del 22 maggio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3931)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1975.

Istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Oslo (Norvegia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Considerata l'importanza dell'attività consolare italiana in Norvegia;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita presso l'ambasciata d'Italia in Oslo (Norvegia) una cancelleria consolare con decorrenza 1° gennaio 1976 e con circoscrizione territoriale estesa al territorio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976
Registro n. 418 *Esteri, foglio n.* 225

(3916)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1970, n. 1789, con il quale ai sensi degli articoli 10 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna;

Considerato che il termine è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna composta come segue:

Presidente:

Angioni Castelli dott. Carlo, presidente di sezione della corte di appello di Cagliari designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Loy dott. Carlo, consigliere della corte di appello di Cagliari, designato dal presidente della corte stessa;

Umana dott. Vittorio, primo dirigente, capo dell'ufficio amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari;

Contu avv. Giovanni, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari;

Militello dott. Emilio, primo dirigente in servizio presso la ragioneria regionale dello Stato di Cagliari;

Pasci dott. Mario, vice prefetto designato dalla prefettura di Cagliari;

Casula Franco, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari, dalla C.G.I.L.;

Porru ing. Vittorio, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari, dalla C.I.S.L.;

Arba Renato, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il dott. Antonio Serra, direttore di sezione dell'A.C., è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il signor Claudio Cuomo e il sig. Enrico Cocco, coadiutori principali dell'amministrazione centrale in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3709)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cito-Mangan-Salf », della ditta S.A.L.F. - Laboratorio farmacologico, in Bergamo. (Decreto di revoca n. 4703/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 giugno 1956 e 5 ottobre 1956, con i quali venne registrata ai numeri 11282 e 11282/1 la specialità medicinale denominata « Cito-Mangan-Salf » fiale da cc 2 e cc 5, a nome della ditta S.A.L.F. - Laboratorio farmacologico, con sede in Bergamo, via G. Tiraboschi, 57, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cito-Mangan-Salf » fiale da cc 2 e cc 5, registrata ai numeri 11282 e 11282/1, in data 25 giugno 1956 e 5 ottobre 1956, a nome della ditta S.A.L.F. - Laboratorio farmacologico, con sede in Bergamo, via G. Tiraboschi, 57.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3438)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glicometarsen », della ditta Laboratorio chimico farmaceutico E. Arnaldi, in La Spezia. (Decreto di revoca n. 4700/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 ottobre 1955 e 14 febbraio 1956, con i quali venne registrata ai numeri 10459, 10459/A, 10459/B, 10459/C, 10459/D la specialità medicinale denominata « Glicometarsen » 10 fiale da cc 2, sciroppo da g 200, nonché la categoria « Gliceroferme-tarsen » sciroppo da g 200 con relativa serie 10 fiale da cc 1 e la categoria « Glicerofermetarsen jodato » sciroppo da g 200, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico E. Arnaldi, con sede in La Spezia, via Oldoini, 11, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Glicometarsen » 10 fiale da cc 2, sciroppo da g 200, nonché la categoria « Gliceroferme-tarsen » sciroppo da g 200 con relativa serie 10 fiale da cc 1 e la categoria « Glicerofermetarsen jodato » sciroppo da g 200, registrate rispettivamente ai numeri 10459, 10459/A, 10459/B, 10459/C e 10459/D, in data 13 ottobre 1955 e 14 febbraio 1956, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico E. Arnaldi, con sede in La Spezia, Via Oldoini, 11.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3435)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodocalciogelatina », della ditta Laboratorio farmaceutico Castiglioni, in Lucca. (Decreto di revoca n. 4701/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 settembre 1959, con il quale venne registrata ai numeri 15711 e 15711/A la specialità medicinale denominata « Jodocalciogelatina » sciroppo e fiale da cc 2, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Castiglioni, con sede in Lucca, via S. Croce, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta S.A.I.F.E., con sede in Reggio Emilia, via Guida da Castello, 25;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodocalciogelatina » sciroppo e fiale da cc 2, registrata ai numeri 15711 e 15711/A, in data 12 settembre 1959, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Castiglioni, con sede in Lucca, via S. Croce.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3436)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Adrenocal», della ditta dott. Ferruccio Inselvini, in Genova. (Decreto di revoca n. 4702/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1951, con il quale venne registrata al n. 4588 la specialità medicinale denominata « Adrenocal » fiale da cc 2 e cc 5, a nome della ditta dott. Ferruccio Inselvini, con sede in Genova, via Montevideo, 14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio F.L.A.M. di Genova;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Adrenocal » fiale da cc 2 e cc 5, registrata al n. 4588, in data 1° marzo 1951, a nome della ditta dott. Ferruccio Inselvini, con sede in Genova, via Montevideo, 14.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3437)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Diurema», della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4724/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 14 marzo 1961, con il quale fu registrata al n. 18520 la specialità medicinale denominata « Diurema » compresse, a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione n. 18520 della specialità medicinale denominata « Diurema » compresse, concessa con decreto ministeriale in data 14 marzo 1961, a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3432)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'avverso evento atmosferico indicato a fianco della provincia di Salerno, nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Salerno - temporale con grandine del 30 luglio 1975.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della provincia di Benevento e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende

agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Benevento - grandinate del 30 luglio, 1° settembre 1975:

comune di Amorosi per le località Cimitero Vecchio, Iemme, Mazzone, Limatello, Spine, Bugliano, Bosco Cese, Calore, Stazione;

comune di Puglianello per la località Acquara;

comune di Moiano per le località Vignali, Colli Cerro, Montieranti, S. Vito, Monticelli, Tuoro;

comune di Melizzano per le località Bivio Torello, S. Tommaso.

comune di Faicchio per le località Marafi, Caldaie, Porto, Macchia, Cese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3809)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 173, con la quale è stato istituito l'ente autonomo del porto di Savona;

Considerata la necessità di rinnovare la composizione del consiglio di amministrazione del predetto ente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 173;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, a norma dei quali il consiglio di amministrazione dell'ente è integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Viste le designazioni formulate dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati e le terne presentate dalle organizzazioni nazionali della produzione e del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del porto di Savona è composto da:

il presidente dell'ente;

il comandante del porto di Savona, vice presidente;

per il Ministero del tesoro: Spadaro dott. Antonino;

per il Ministero dei lavori pubblici: Zanca dottor Giovanni;

per il Ministero del bilancio e della programmazione economica: Fossati dott. Romano;

per il Ministero della marina mercantile: Salvati dott. Giuseppe;

il direttore della circoscrizione doganale di Savona: Guercio dott. Leonardo;

per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Melis ing. Francesco;

il dirigente dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova: Fiorentino ing. Alfonso;

il sindaco di Savona: Zanelli dott. Carlo;

il sindaco di Vado Ligure: Morachioli Pietro;

il presidente dell'amministrazione provinciale di Cuneo: Falco dott. Giovanni;

il presidente dell'amministrazione provinciale di Savona: Amasio dott. Giuseppe;

per l'amministrazione provinciale di Torino: Luda di Cortemiglia ing. Carlo, delegato dal presidente;

il presidente della camera di commercio di Cuneo: Chiesa dott. Giuseppe;

il presidente della camera di commercio di Savona: Fabretti dott. Leopoldo;

il presidente della camera di commercio di Torino: Salza geom. Enrico;

per gli industriali: Marantonio ing. Silvio;

per l'armamento: Verani ing. Francesco;

per gli spedizionieri: Parodi Agostino;

per gli agenti marittimi e raccomandatari: Vagnola Mario;

per i lavoratori marittimi: Senesi Gianfranco;

per i lavoratori portuali: Sacco Domenico, Svetoni Giulio e Biagini Fulvio.

Art. 2.

I membri non di diritto resteranno in carica quattro anni con decorrenza dalla data del presente decreto.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: GIOIA

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Ala rossa », a responsabilità limitata, in Ciampino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza del 17 ottobre 1975, n. 420, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia « Ala rossa », con sede in Ciampino (Roma);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Ala rossa », a responsabilità limitata, con sede in Ciampino (Roma) costituita per rogito notaio Fenoaltea Francesco di Roma in data 9 novembre 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. Gaspare Gabriele ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficienti di rivalutazione dei prezzi per l'aggiornamento dei contributi in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, n. 7, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976, registro n. 4, foglio n. 171, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, e nei casi previsti dallo art. 9 della legge medesima, i coefficienti di rivalutazione sono stati stabiliti come segue:

per l'anno 1973: coefficiente 1,22;
per l'anno 1974: coefficiente 1,57;
per il primo semestre 1975: 1,82.

(3463)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 283, è stato respinto il ricorso presentato dal comitato provinciale della caccia di Pavia contro il presidente della giunta regionale della Lombardia e nei confronti del dott. Rikler Cesare, concessionario della riserva di caccia « Cegni » (Pavia), per l'annullamento del decreto n. 1 del 22 gennaio 1974 del predetto presidente della giunta regionale della Lombardia, con il quale, in accoglimento del ricorso gerarchico improprio presentato dal dott. Cesare Rikler avverso la delibera del comitato provinciale della caccia di Pavia in data 28 luglio 1973, n. 983/72, è stata annullata la delibera stessa.

(3460)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vipiteno

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze 11 febbraio 1976, n. 8-*quater*, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato il sedime costituente il campo di volo dell'aeroporto di Vipiteno contraddistinto nel catasto del comune di Vipiteno (Bolzano) con i seguenti dati:

p. f. 405/11	mq	1471
» » 405/12	»	2706
» » 405/13	»	7398
» » 405/14	»	105
» » 405/15	»	134
Totale .	mq	11814

(3461)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Taranto

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze 11 febbraio 1976, n. 8-*ter*, sono stati dismessi dal demanio pubblico ramo - Difesa (Aeronautica) e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato il sedime ed il fabbricato costituenti la cabina A.M. sita in comune di Taranto, sulla provinciale per Statte, controddistinti nel catasto del comune di Taranto alla partita 7401, foglio 201, particella 159 di Ha. 0.04.00.

(3466)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fac - 20 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fac - 20 concessa alla impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3867)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Carposan 50 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Carposan 50 concessa alla impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3868)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato PR - 50 dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato PR - 50 concessa alla impresa Rumianca di Torino con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3869)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Cercostan 60 dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cercostan 60 concessa alla impresa Antiparassitari B.P.D. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3870)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 91, sono stati accolti, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 20 dicembre 1974, n. 2597/71, i ricorsi presentati dai professori Carelli Domenico e Cesarano Francesco, insegnanti tecnico pratici nell'istituto tecnico agrario di Catanzaro, avverso il provvedimento ministeriale 28 giugno 1969, n. 629, confermativo dell'addebito loro imputato dal consiglio di amministrazione del predetto istituto per consumo di energia elettrica durante gli anni 1964, 1965 e 1966, nell'alloggio di servizio usufruito dagli insegnanti stessi nell'istituto.

(3464)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 8 Istruzione, foglio n. 30, è stato accolto su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 7 marzo 1975, n. 2268/72, il ricorso straordinario proposto dal prof. Sanfilippo Pietro avverso la decisione 18 maggio 1971, n. 34650, della commissione provinciale funzionante presso il provveditorato agli studi di Catania ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, di reiezione del ricorso proposto in precedenza dall'insegnante contro la revoca ed il conseguente conferimento ad altra docente di una supplenza di matematica e fisica nell'istituto tecnico commerciale « C. Gemmellaro » di Catania.

(3465)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Foiano di Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Foiano di Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1602/M)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.237.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1601/M)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Roccavaldina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1628/M)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1629/M)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Carini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 111.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1631/M)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1632/M)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Montelepre (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1633/M)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 434.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1634/M)

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Buccheri (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1635/M)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Bisacquino (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1636/M)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Agira (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 347.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1637/M)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1638/M)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1639/M)

Autorizzazione al comune di Artegna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Artegna (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1603/M)

Autorizzazione al comune di Barcis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Barcis (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1604/M)

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1605/M)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.676.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1606/M)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1607/M)

Autorizzazione al comune di Monte Castello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Monte Castello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1608/M)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Montaldeo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1609/M)

Autorizzazione al comune di Guazzora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Guazzora (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1610/M)

Autorizzazione al comune di Casasco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Casasco (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1611/M)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di San Bassano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1612/M)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1613/M)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1614/M)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1615/M)

Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1616/M)

Autorizzazione al comune di Crespellano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Crespellano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.726.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1617/M)

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Limana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1618/M)

Autorizzazione al comune di Solonghello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Solonghello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1619/M)

Autorizzazione al comune di Olivola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Olivola (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1620/M)

Autorizzazione al comune di Camo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Camo (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 546.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1621/M)

Autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Sedegliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.991.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1622/M)

Autorizzazione al comune di Montechiaro d'Acqui ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Montechiaro D'Acqui (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.537.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1623/M)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di San Biase (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1660/M)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Fiumicello (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.613.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1625/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Nogaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.188.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1626/M)

Autorizzazione al comune di Roddi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Roddi (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1627/M)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Taipana (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.866.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1630/M)

Autorizzazione al comune di Vasanello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Vasanello (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1640/M)

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1641/M)

Autorizzazione al comune di Migliaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Migliaro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.483.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1642/M)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.571.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1643/M)

Autorizzazione al comune di Morciano di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Morciano di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1644/M)

Autorizzazione al comune di Rezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Rezzo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1645/M)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.588.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1646/M)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1647/M)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.892.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1648/M)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Arzergrande (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.000 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1649/M)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Carceri (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(1650/M)

Autorizzazione al comune di Galliavola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Galliavola (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.922.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1651/M)

Autorizzazione al comune di Ripalimosano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Ripalimosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1659/M)

Autorizzazione al comune di Casalciprano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Casalciprano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1657/M)

Autorizzazione al comune di Caldiero ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Caldiero (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1654/M)

Autorizzazione al comune di Colognola ai Colli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Colognola ai Colli (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1655/M)

Autorizzazione al comune di Recoaro Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Recoaro Terme (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1656/M)

Autorizzazione al comune di Quinto Vercellese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Quinto Vercellese (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1653/M)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1658/M)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1652/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Longa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, il comune di Santa Maria La Longa (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1624/M)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Si rende noto che il giorno 30 aprile 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle novantanove serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Successivamente il giorno 3 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di quindici serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3799)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 6 gennaio 1973, con il quale l'ing. Silvio Grupallo venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, con sede in Biella (Vercelli);

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Dispone:

Il sig. Silvio Bracco è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, con sede in Biella (Vercelli), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Governatore: BAFFI

(3459)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Beato Tommaso », società cooperativa a responsabilità limitata, in Cori, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 febbraio 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Beato Tommaso », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cori (Latina), in amministrazione straordinaria, l'avv. Giuseppe Taranto è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3120)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1976, n. 237, è stata approvata la variante parziale del piano regolatore generale del comune di Genova, adottata con deliberazione consiliare 3 febbraio 1975, n. 8, concernente la destinazione a servizi tecnologici e verde pubblico di un'area sita in località Valletta Lagaccio, unità urbanistica Oregina.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(3161)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Bassano Romano

Con deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 1976, n. 344, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 24 febbraio 1976, con verbale n. 228/149, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Bassano Romano (Viterbo).

Copia di tale delibera sarà destinata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(3162)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a cinquanta posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e le successive modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinquanta posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare, purchè non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande, in competente bollo, di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro pubblico ufficiale tra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data ed il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

1) un *curriculum* recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonchè, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e ove prescritte, copia autentica delle note di qualifica relative al quinquennio 1970-74;

3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10 del presente bando.

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 7) e 8), del presente bando.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente decreto debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione sotto pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'ufficio cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7), 8), dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a

mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6 dell'art. 1 del presente decreto);

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato penale del casellario giudiziario;

7) copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;

9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 7 dell'art. 1 del presente decreto);

10) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8 dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) ed 8), ed al n. 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione sarà assistita, per l'ufficio di segreteria da un impiegato della carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 10.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11.

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale, verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

La valutazione complessiva è costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'aula magna dell'istituto Antonianum, viale Manzoni, 1, nei giorni 25, 26, 27 e 28 ottobre 1976, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere dette prove, muniti di valido documento di identità personale, nel luogo, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Presidente: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 321.

(3996)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a centonovantadue posti di segretario di 3ª classe, categoria di concetto, ruolo amministrativo.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a centonovantadue posti di segretario di 3ª classe, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 30 settembre 1975, avrà luogo il giorno 25 aprile 1976, con inizio alle ore 8, presso le seguenti sedi d'esame:

Regione Piemonte (posti cinquantacinque):

sede d'esame: Torino - Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24.

Regione Liguria (posti otto):

sede d'esame: Genova;

da Abbate Barbara a Magaglio Maria Grazia: liceo scientifico statale «Giandomenico Cassini», via Galata, 34 (parco Serra);

da Maggi Anna Maria Luisa Guidotti a Zunino Anna Maria: liceo artistico comunale «Nicolò Barabino», viale Sauli, 34.

Regione Lombardia (posti sessanta):

sede d'esame: Milano;

da Abadianni Armando a Cardinali Romolo: liceo scientifico statale «Luigi Cremona», viale Marche, 73;

da Cardone Antonio a Fiorda Giuseppe: istituto tecnico commerciale «Gino Zappa», viale Marche, 71;

da Fiordimare Mariangela a Luini Sergio: liceo scientifico statale «Albert Einstein», via Einstein;

da Luisi M. Clara a Protase Salvatore: istituto tecnico commerciale «Pietro Verri», via Lattanzio, 38;

da Proto Rachela a Zurloni Fulvia: IX istituto tecnico commerciale statale, via Don Calabria (linea metro 2 - fermata Cimiano).

Regione Veneto (posti quindici):

sede d'esame: Verona;

da Abate Anna Marcella a Minto Italo: istituto tecnico statale « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66;

da Mioli Simonetta a Sollazzo Maria Filomena: centro studi « Aleardo Aleardi », via Giberti, 5;

da Somma Antonella a Zuppichini Iole Bacchin: centro studi « Aleardo Aleardi », via Giberti, 7.

Regione Emilia-Romagna (posti sette):

sede d'esame: Bologna;

da Abbondanza Vladimiro a Gaggioli Daria: istituto tecnico commerciale « Guglielmo Marconi », via Marconi, 7;

da Gaglio Carmela a Zuchi Maria Elisa Fleischfresser: istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi », via Garibaldi, 6.

Gruppo di regioni Marche, Abruzzi e Umbria (posti diciotto):

sede d'esame: Ancona;

da Abate Angela Annunziata a Celani Sandra: liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;

da Celeschi Maurizio a Costanzi Maria Teresa: liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Serpilli (autobus 13);

da Costanzo Cinzia a Gliosca Maria: istituto tecnico industriale « V. Volterra », località Torrette (autobus 31);

da Gobbi Anna Maria a Marucci Giancarla: istituto magistrale statale « Francesco Ferrucci », via Cadore, 1;

da Marzetti Paolo a Pellicciotti Maria Dolores: scuola media statale « Giovanni Pascoli », via Cadore 1/a;

da Peloni Simonetta a Spera Oriana: scuola media statale « Giacomo Leopardi », via Veneto, 9;

da Sperandio Anna a Zurlo Walter: istituto nautico statale « A. Elia », lungomare Vanvitelli.

Gruppo di regioni Calabria e Basilicata (posti diciannove):

sede d'esame: Reggio Calabria;

da Abate Carmela a Crisafi Rocco: istituto tecnico « Raffaele Piria », via R. Piria, 1;

da Crispino Maurizio a Iannelli Maria Giuseppina: liceo classico « Tommaso Campanella », via T. Campanella, 25;

da Iannello Concetta a Rosano Michele: liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via Possidonea, 8;

da Rosarno Anna Maria Neri a Zurlo Rosa Teresa Marzano: scuola media « Vittorino da Feltre », via Cannizzaro, 12 (piazza del Popolo).

Regione Sardegna (posti dieci):

sede d'esame: Cagliari - liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria.

(3999)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1975, registro n. 45 Finanze, foglio n. 26, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1975, registro n. 60 Finanze, foglio n. 58, concernente la riapertura del termine per la presentazione delle domande al concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1975, modificato con i decreti ministeriali 31 luglio 1975 e 25 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 77 Finanze, foglio n. 17, riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettere *a*) e *b*), del predetto decreto ministeriale 6 maggio 1975;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 del ridetto decreto ministeriale 6 maggio 1975 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Considerato che i candidati Marino Gianguido e Ceolin Paolo, compresi nella suddetta graduatoria, rispettivamente 22° e 23° classificati, hanno rinunciato al concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

1.	Grillo Maurizio	punti 15,40
2.	Salvini Fiorenzo	» 15,25
3.	Didonna Giuseppe (nato il 27 gennaio 1950)	» 15,00
4.	Terzetti Marco (nato il 26 febbraio 1950)	» 15,00
5.	Tau Fulvio (nato l'8 febbraio 1951)	» 15,00
6.	Tacoli Pier Paolo (nato il 22 aprile 1951)	» 15,00
7.	Lo Cascio Tullio (nato il 13 gennaio 1952)	» 15,00
8.	Liberatore Giorgio (nato il 5 settembre 1952)	» 15,00
9.	Parlato Spadafora Ettore (nato il 24 giugno 1953)	» 15,00
10.	Sernia Sergio (nato l'8 ottobre 1953)	» 15,00
11.	Cerchia Mario (nato il 4 aprile 1950)	» 14,80
12.	Callegarin Carlo (nato il 25 settembre 1950)	» 14,80
13.	Spatafora Giuseppe (nato il 29 settembre 1953)	» 14,80
14.	Bernardi Guido (nato il 23 luglio 1949)	» 14,40
15.	Catania Francesco (nato il 27 settembre 1949)	» 14,40
16.	Molinari Giorgio (nato il 2 gennaio 1950)	» 14,40
17.	Sisti Claudio	» 14,20
18.	D'Alessio Luigi	» 14,00
19.	De Angelis Massimo	» 13,80
20.	Alecci Francesco	» 13,00
21.	De Mattia Alessio (figlio di invalido di guerra)	» 12,80
22.	Donzuso Filippo	» 12,60
23.	Giangrieco Alessandro	» 12,40
24.	Ciappina Vincenzo (nato il 2 settembre 1949)	» 12,00
25.	De Paola Leonardo (nato il 15 ottobre 1949)	» 12,00
26.	Montanari Vilmo (nato il 7 giugno 1951)	» 12,00
27.	Bianco Raffaele (figlio di invalido di guerra)	» 11,80
28.	Bertoni Gian Carlo (nato il 30 gennaio 1950)	» 11,80
29.	Basile Carlo (nato il 3 gennaio 1951)	» 11,80
30.	Marzullo Giovanni (nato il 7 gennaio 1950)	» 10,80
31.	Ciofalo Mario (nato il 30 gennaio 1952)	» 10,80
32.	Carboni Pasquale	» 10,40
33.	Rivosecchi Maurizio	» 8,80

Art. 2.

I candidati suddetti sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1976
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 31

(3764)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976 in corso di perfezionamento, viene determinato il diario di esami relativo alle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1975. Le prove stesse si svolgeranno nei giorni 11 e 12 giugno 1976 con inizio alle ore 8 nelle sedi e nei locali appresso indicati:

Roma: palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

Milano: **Università cattolica del Sacro Cuore, aula Olgiati**, via S. Agnese, 2.

(3822)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad undici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a undici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, riservato ai dipendenti dell'Istituto medesimo in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, formulata con deliberazione n. 1/G, allegata al verbale n. 10 del 26 marzo 1975;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione in data 2 dicembre 1975, prot. n. 16984, relativa alla designazione dei professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Toti dott. Leonardo, dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Membri:

Ursillo Angelini prof.ssa Anna, titolare di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale «Pareto» di Roma;

Ostini prof.ssa Marcella, titolare di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale «Michelangiolo» di Roma;

Stacchini prof. Angelo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Parente dott. Angelo Antonio, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Membri supplenti:

D'Alonso in Valenzuela prof.ssa Rosa, titolare di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale «Sella» di Roma;

Di Nunzio prof.ssa M. Luisa nata D'Erano, titolare di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale «Pareto» di Roma;

Scopigno dott.ssa Pasqualina nata Tandoi, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Ferrari dott. Pier Ferruccio, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Segretario:

Pessione dott. Giorgio, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Ai componenti la commissione, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa relativa, che si presume di L. 100.000, graverà sul cap. 4532 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1976
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 112

(3801)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico di laboratorio, carriera di concetto, dell'Istituto nazionale di ottica, in Firenze.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio, carriera di concetto, dello Istituto nazionale di ottica, in Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 13 dicembre 1975.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è di quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(3762)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico di laboratorio, carriera esecutiva, dell'Istituto nazionale di ottica, in Firenze.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio, carriera esecutiva, dell'Istituto nazionale di ottica, in Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 13 dicembre 1975.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è di quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(3763)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 5 aprile 1975, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 243, concernente il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1975-76 di centottantacinque allievi ufficiali da assegnare:

centotrentacinque al Corpo di stato maggiore;

cinquanta ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali);

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 9 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, registro n. 22 Difesa, foglio n. 129, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centottantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare per l'anno accademico 1975-76;

Visto il decreto del Ministro per la difesa di proroga del succitato in data 5 luglio 1975, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1975, registro n. 15 Difesa, foglio n. 5;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 30 luglio 1975, relativo al numero dei posti riservati ai sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M., registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1975, registro n. 19 Difesa, foglio n. 285;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, di cui alle premesse:

Corpo di stato maggiore

1 Motta Gianfranco;
2. Sciaini Alessandro;
3. Rosito Maurizio;
4. Marchetti Mario;
5. Benini Enrico;
6. Foltzer Emilio;
7. Castagnoli Giuliano;
8. Brandihi Umberto;
9. Fazioli Andrea;
10. Cannarella Giovanni;
11. Bassi Roberto Maria;
12. Decarlini Paolo;
13. Gulisano Lanfranco;
14. Volta Massimo;
15. Gigantesco Aldo;
16. D'Aniello Angelo;
17. Giamello Mauro;
18. Aldrovandi Giorgio;
19. Mottola Claudio;
20. Loriga Francesco;
21. Marzano Donato;
22. Bernardis Giampiero;
23. Garlaschelli Pier-Carlo
24. Coppola Salvatore;
25. Caliendo Diego;
26. Canarutto Silvano;
27. Bottoni Francesco;
28. Mongardi Roberto;
29. Giannotta Cosimo;
30. Rinaldi Vincenzo;
31. Giuffrè Giuseppe;
32. Camaiora Alessandro;
33. Paumgardhen Enrico;
34. Piffer Elio;
35. Italia Vincenzo;
36. Faniglione Pietro;
37. Daicampi Massimo;
38. Piaggio Giovanni;
39. Mazzichi Carlo;
40. Laudadio Fabrizio;
41. Terranova Emanuele Paolo;
42. Battaglia Claudio Maria;
43. Baschieri Ivano;
44. Di Gianvito Dionino Antonio;
45. Mancini Paolo;
46. Bonetto Ricardo Gambrosier;
47. Pruzzo Pier-Luigi;
48. Ferralis Bruno;
49. Russo Michele;
50. Pellegrino Mario;
51. Peiretti Michele;
52. Maggiani Valter;
53. D'Alicandro Crescenzo;
54. Polonio Alessandro;
55. Faro Claudio Roberto;
56. Margiotta Giuseppe;
57. Melissa Leonardo;
58. Signore Andrea;
59. Chiossi Piero;
60. Lupo Carmelo;
61. Politi Antonio;
62. Ventriglia Giorgio;
63. Barotti Giovanni;
64. La Rocca Alfredo;
65. Mancosu Enea;
66. Basile Angelo;
67. Bramati Marco;
68. Scarano Giuseppe;
69. Potenza Franco;
70. Sferra Stefano;
71. Bovero Gianfranco;
72. Martina Walter;
73. Castriotta Angelo;
74. Cerutti Mario;
75. Calvo Benedetto Primiano;
76. Leonardi Pieralfredo;
77. Nunziata Michele;
78. Fracalanza Nunzio;
79. Gumiero Giovanni;
80. Fermetti Marco;
81. Faraone Remo;
82. Catalano Giuseppe;
83. Perillo Tommaso;
84. Perrini Giuseppe;
85. Surace Fausto;
86. Girasole Paolo;
87. Ruzza Daniele;
88. Anastasi Rosario;
89. Maddaluno Gennaro;
90. Teppati Losé Fabio;
91. Mori Massimo;
92. De Carolis Flavio;
93. Florio Salvatore;
94. Sillberti Vincenzo;
95. Dollinar Alberto;
96. Rossi Antonio;
97. Suggi Liverani Franco;
98. Fatone Marco.

Corpi tecnici
(genio navale ed armi navali)

1. Guma Massimo;
2. Lombardi Francesco;
3. Marchisio Maurizio;
4. Algardi Edvino;
5. Di Terlizzi Giuseppe;
6. Scala Francesco Filippo;
7. Elefante Mauro;
8. Strafforello Danilo;
9. Boccalatte Claudio;
10. Spanghero Bruno;
11. Robitschek Matteo Roberto;
12. Fabbri Ermanno;
13. Zanon Franco;
14. Casapulla Ciro;
15. Scorretti Fabio;
16. Ciampini Dario;
17. De Vita Alberto;
18. Lemme Antonio;
19. De Benedictis Massimo;
20. Di Vona Luigi;
21. Pisa Vitale;
22. Pich Gianluigi;
23. Ravotti Adriano;
24. Lenoci Luigi;
25. De Rosa Giuseppe;
26. Quattrone Pier Luigi;
27. Gawlak Riccardo Giuseppe;
28. Di Donato Pasquale;
29. d'Alessandro Luciano;
30. Gargiulo Filiberto;
31. Romano Alessandro;
32. Barletta Pierluigi Biagio;
33. Dal Piaz Bruno;
34. D'Intino Gaetano Isacco;
35. Angotta Clodomiro;
36. Brioschi Gabriele;
37. Falcone Giovanni;
38. Signori Alessandro;
39. Nasti Antonio;
40. Perez De Vera Florio;
41. Colonna Angelo;
42. Acinapura Rosario Antonio;
43. Lega Enrico Costantino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 24

(3169)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario igienista capo sezione, vacanti nel comune di Genova

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'
SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 39749 del 3 agosto 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario igienista capo sezione nel comune di Genova;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1060 del 5 maggio 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Approva

la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, così come formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Trovato Giovanni . . . . punti 70,835
2. Droetto Angelo Maria . . . . . . » 60,250
3. Banchini Giuseppe . . . . . . » 59,563
4. Cevasco Piero . . . . » 56,510

Il presente provvedimento sarà inscritto e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Genova, della prefettura di Genova e del comune di Genova.

Genova, addì 25 febbraio 1976

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'
SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 31 del 25 febbraio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di veterinario igienista capo sezione vacanti nel comune di Genova alla data del 30 novembre 1972, indetto con provvedimento n. 39749 del 3 agosto 1973;

Ritenuto di dover dichiarare i concorrenti classificatisi ai primi posti nella graduatoria di che trattasi vincitori dei due posti di veterinario igienista capo sezione del comune di Genova;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti, primi classificati nella graduatoria degli idonei del concorso in premessa, sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario igienista capo sezione del comune di Genova:

1) Trovato Giovanni;
2) Droetto Angelo Maria.

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Genova, della prefettura di Genova e del comune di Genova.

Genova, addì 25 febbraio 1976

L'assessore: DOSIO

(3669)

REGIONE UMBRIA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 11 giugno 1975, n. 553, modificato con successivo decreto 9 dicembre 1975, n. 1511, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1973;

Vista la graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla commissione suddetta;

Visto l'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 26;

Vista la deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 506, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, dei candidati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Papini Enzo	punti	67,70
2. Romanelli Ludovico	»	67,109
3. Donato Savino	»	61,044
4. Spezzi Gioacchino	»	60,50
5. Calvani Romano	»	60,474
6. Proietti Silvestri Giampaolo	»	60,337
7. Americo Salvatore	»	60,293
8. Del Duca Luigi	»	55,520

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Perugia, addì 16 marzo 1976

Il presidente: CONTI

(3612)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6292 del 12 dicembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Cianciana e Racalmuto;

Visto il telegramma n. 400.1/1-1/C/1063 del 13 marzo 1975, con il quale il Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Leonardo Carrato, dimissionario, designa quale segretario della suddetta commissione il dott. Michele Ottaviano, consigliere, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ragusa;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla modifica del sopracitato decreto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Fermo restando quant'altro previsto nel decreto n. 6292 del 12 dicembre 1975 il dott. Michele Ottaviano, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ragusa, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, in sostituzione del dott. Leonardo Carrato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 18 marzo 1976

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

(3898)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 5679, in data 29 ottobre 1975, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1974;

Considerato che uno dei veterinari e precisamente il dottor Emiliozzi Mauro è stato dichiarato rinunciatario dall'amministrazione comunale di Cingoli in data 12 gennaio 1976, atto n. 0184;

Viste altresì le rinunce preventive dei dottori Zampetti Giorgio, Mariani Giovanni e Battellini Luigi che seguono nell'ordine il dott. Emiliozzi Mauro nella graduatoria di merito;

Tenuto conto delle preferenze formulate dai candidati che seguono il dott. Battellini Luigi nella graduatoria medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive variazioni e modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A parziale modifica del provvedimento soprarichiamato il dott. Dell'Aquila Alfredo è nominato vincitore della condotta unica del comune di Cingoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio della prefettura ed a quello del comune interessato.

Macerata, addì 16 marzo 1976

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(3765)

OSPEDALE CIVILE DI COLOGNA VENETA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cologna Veneta (Verona), v.la A. Papesso, 41 - tel. 0442/85035-85034.

(3963)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di assistente di ispettore sanitario;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(3908)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 febbraio 1976, n. 48, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena), via A. Plessi, 20.

(3909)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti) - tel. 32141.

(3911)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario odontostomatologo;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto ortopedico;
un posto di aiuto pediatra (con competenza in neonatologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti) - tel. 32141.

(3912)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Matera:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario radiologo;
un posto di aiuto e due posti di assistente urologo specializzato in nefrologia, addetto al servizio di emodialisi.

Ospedale di Policoro:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche;
un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera - tel. 21154.

(3910)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1976, n. **9.**

Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 3 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Contributi per la gestione

I comuni che per l'anno 1975 sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico della Regione di L. 5.600.000 per ciascun asilo-nido beneficiando di detto contributo

Il contributo di cui al comma precedente sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.

Art. 2.
Contributi per la costruzione

I comuni ammessi al beneficio del contributo *una tantum* per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni 1972, 1973 e 1974 ed ai quali sia stato assegnato o liquidato il contributo di cui alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di L. 18.000.000 per ogni opera finanziata.

I comuni ammessi al beneficio del contributo *una tantum* per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nell'anno 1975 e successivi, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di L. 30.000.000 per ogni opera finanziata.

Art. 3.
Finalità dei contributi per la costruzione

Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'installazione degli impianti speciali nonché delle attrezzature.

Art. 4.
Modalità di erogazione dei contributi per la costruzione

La giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvederà a liquidare i contributi di cui al precedente art. 2, ai comuni che alla stessa data abbiano costruito o stiano costruendo o abbiano appaltato le opere per le quali sono stati concessi i contributi di cui alla citata legge n. 1044/1971; agli altri comuni ammessi al godimento del contributo *una tantum* per la costruzione di asili-nido comunali di cui alla legge n. 1044/1971, la giunta regionale provvederà alla liquidazione del contributo previsto dalla presente legge entro trenta giorni dalla ricezione del verbale di appalto dell'opera.

Art. 5.
Finanziamento

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 842.000.000 di cui L. 342.000.000 nell'anno 1975 e L. 500.000.000 nell'anno 1976.

La spesa gravante sul bilancio 1975 viene imputata al capitolo 4475 denominato « Contributi per la costruzione e gestione di asili-nido comunali », mediante prelevamento di pari importo dal cap. 3130 dello stesso bilancio « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Alla spesa di L. 500.000.000 relativa all'anno 1976 si farà fronte con i fondi di cui all'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modifica, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

I fondi non utilizzati in un esercizio, possono essere utilizzati, per gli stessi fini, negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 febbraio 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 gennaio 1976 (atto n. 128) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 febbraio 1976.

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1976, n. **10.**

Modifica alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 38: Costituzione di un centro studi giuridici e politici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 3 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, è sostituito come segue:

« A decorrere dall'anno 1975 è disposto, a carico della Regione, il contributo annuo di L. 20.000.000 per il funzionamento del centro.

L'onere suddetto sarà imputato al cap. 85, di nuova istituzione, denominato: « Contributo regionale al centro studi giuridici e politici » e ad esso si farà fronte, per l'esercizio in corso, con corrispondente riduzione del cap. 3130 del relativo bilancio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 febbraio 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 gennaio 1976 (atto n. 129) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 febbraio 1976.

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1976, n. **11.**

Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all'ingrosso di alimenti e bevande.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 3 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le autorizzazioni sanitarie per l'esercizio degli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché dei depositi all'ingrosso di sostanze alimentari di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono rilasciate dal sindaco del comune dove ha sede lo stabilimento, laboratorio o deposito, al quale va inoltrata la domanda.

Art. 2.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali ai fini della autorizzazione prevista dall'articolo precedente, spetta, a seconda delle competenze, al medico o al veterinario, responsabile del rispettivo servizio, nel consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali, costituito a norma del titolo secondo della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

Art. 3.

Fino alla costituzione dei consorzi di cui all'articolo precedente, l'accertamento dei requisiti viene effettuato dagli ufficiali sanitari o dai veterinari capi che occupano posti previsti come tali in pianta organica, individuati con atto deliberativo della giunta regionale, uno per ciascun comprensorio di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 febbraio 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 gennaio 1976 (atto n. 139) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 febbraio 1976.

(3791)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1976, n. **4.**

Proroga della legge regionale del 2 luglio 1974, n. 30, riguardante: « Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonchè in alcuni territori della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, sono prorogate al 31 ottobre 1976.

Art. 2.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predisporrà il mosaico degli strumenti urbanistici adottati od approvati, riguardanti gli enti locali i cui territori siano interessati dalla legge 2 luglio 1974, n. 30, nonchè i rilievi e le ricerche utili a definire lo stato di fatto relativo agli stessi territori.

Art. 3.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approverà il piano territoriale di coordinamento regionale di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1974, n. 30.

Comunque, entro lo stesso periodo, al fine di garantire la tutela dei valori paesaggistici, ambientali, archeologici e monumentali e l'uso pubblico delle aree di particolare interesse naturalistico, la Regione, di concerto con gli enti locali interessati, formulerà direttive per la definizione dell'assetto urbanistico dei loro territori.

Art. 4.

La presente legge è urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 gennaio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. **5.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1976, il bilancio per l'anno finanziario 1976, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 gennaio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. **6.**

Rifinanziamento delle leggi regionali 26 gennaio 1973, n. 2 e 17 settembre 1974, n. 49. Provvedimenti per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'esercizio finanziario 1976 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per il rifinanziamento delle leggi 26 gennaio 1973, n. 2 e 17 settembre 1974, n. 49, che prevedono interventi per il credito agrario di conduzione.

La somma di lire 1.000 milioni viene iscritta nel bilancio 1976 sul cap. 2733 con denominazione: « Credito di conduzione ».

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'utilizzazione, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle disponibilità dei fondi globali del bilancio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 gennaio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 gennaio 1976.

(3698)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760900)